

**COMUNE DI GAMBASSI TERME**

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE****Numero 15 Del 31-05-2022****Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNI 2022-2025.**

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 19:25, presso la sala consiliare, dietro invito, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza Campinoti Paolo nella sua qualità di SINDACO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gigoni Roberta incaricato della redazione del presente verbale.

Dei Sigg. componenti il Consiglio Comunale di questo Comune, alla votazione, risultano presenti n. 11 e assenti n. 2 e precisamente:

Campinoti Paolo	P	SENESI PAOLO	P
CORTINA GIANNI	P	MIRACOLO ELENA	P
SIMONCINI FRANCO	P	BORRI NICOLA	A
BONIFAZI MAURIZIO	P	PERAZZO ANNA MARIA	P
RIGACCI SARA	P	MANUELLI MARCO	P
SETTEDUCATI SAMANTA	P	CHIARAVALLOTI FRANCESCA	A
CAVALLINI RICCARDO	P		

MEZZETTI ANDREA	P	(Assessore esterno)
CAPPELLI EDOARDO	P	(Assessore esterno)

Scrutatori i signori:

Immediatamente eseguibile: N

PROT. NR. 01-2022-27457
DEL 13/06/2022



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto legge n. 228/2021, che stabilisce "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022";
- la deliberazione di ARERA n. 363 del 03/08/2021 definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio: 2022-2025 (MTR-2);
- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti;
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF disciplina la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A, "Testo unico per la regolazione della qualità dei rifiuti" ("TQRIF");



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

- la determinazione ARERA n. 2/DRI/2022 con la quale si approva gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria;
- l'art. 7 della Delibera ARERA 363/2021 che fissa il termine per la trasmissione ad ARERA del PEF e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;

Tenuto conto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Montaione è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;
- a seguito di gara pubblica svolta nel rispetto del D.Lgs. n.163/2006, ATO Toscana Centro ("Autorità" o "Concedente") ha selezionato Alia Servizi Ambientali SpA ("ALIA" o "Concessionario" o "Gestore") quale affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni dell'Ambito Toscana Centro ("Concessione");
- la Concessione è regolata dal Contratto di servizio vigente fra Concedente e Concessionario;
- il perimetro gestionale definito dalla Delibera 363 è interamente ricompreso nel perimetro dei servizi della Concessione affidata ad ALIA;

Considerato che:

- l'art.7, MTR-2 stabilisce che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga:
 - "per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
 - per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:
 - o con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
 - o con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2)";
- ARERA, al commi 5 dell'art.4 della Delibera 363, ha chiarito che "nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità";
- Il piano economico finanziario pluriennale è soggetto ad aggiornamento biennale ai sensi dell'art.7 e 8 della deliberazione ARERA 363/2021;
- il comma 7, art. 4 del MTR-2 prevede che "Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria";
- il comma 7.5 della Delibera 363, così come integrato dall'art. 2 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 individua la documentazione da trasmettere ad ARERA;

Preso atto che a seguito delle attività di verifica tariffaria svolte da ARERA relative ai PEF 2020 e 2021 è emersa la necessità di rettificare la modalità di calcolo del *Benchmark* e, di conseguenza, l'importo dell'eccedenza eventualmente registrata delle entrate tariffarie rispetto al limite tariffario. Pertanto, ATO Toscana Centro, nelle more della conclusione del procedimento di verifica da parte di ARERA, ha effettuato

**COMUNE DI GAMBASSI TERME**

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

le necessarie rettifiche ai nuovi valori in modo da recepirne gli effetti nella predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio ed approvare le rettifiche delle componenti dei PEF degli ambiti tariffari della gestione ALIA per le annualità 2020 e 2021 con Deliberazione ATO n.7 del 23/05/2022;

Rilevato che ATO Toscana Centro, in data 21/05/2022, con nota acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 5108 del 21/05/2022, ha trasmesso a questo Comune la proposta di approvazione della validazione del piano economico finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune per gli anni 2022-2025, comprendente la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Allegato A del MTR-2, approvata con deliberazione ATO n. 7 del 23/05/2022 e trasmessa a questo Ente in data 24/05/2022 prot. n. 5235;

Esaminato il piano finanziario pluriennale 2022-2025 validato da ATO Toscana Centro e premesso quanto sopra, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021, sono di competenza di ATO Toscana Centro, i cui criteri di definizione sono illustrati nella Relazione di accompagnamento allegata al presente atto, il quale espone un costo complessivo, così determinato nelle annualità:

Costo complessivo ANNO 2022 € 1.112.104,00

- Costi del gestore	€.	907.099,00
- Costi del Comune	€.	205.005,00
Totale	€.	1.112.104,00

Costo complessivo ANNO 2023 € 1.144.721,00

- Costi del gestore	€.	937.522,00
- Costi del Comune	€.	207.199,00
Totale	€.	1.144.721,00

Costo complessivo ANNO 2024 € 1.209.970,00

- Costi del gestore	€.	962.221,00
- Costi del Comune	€.	247.750,00
Totale	€.	1.209.970,00 (arrotondato in difetto)

Costo complessivo ANNO 2025 € 1.231.271,00

- Costi del gestore	€.	981.585,00
- Costi del Comune	€.	249.686,00
Totale	€.	1.231.271,00

Dato atto che il costo complessivo del piano finanziario pluriennale redatto e validato da ATO Toscana Centro, ai sensi della deliberazione di ARERA n. 363/2021, è al netto delle riduzioni non tariffarie, il cui gettito è coperto dal bilancio comunale, ed in particolare non tiene conto del costo delle agevolazioni sociali per le utenze domestiche, della gestione dei rifiuti degli edifici comunali e delle istituzioni scolastiche al netto del contributo MIUR;

Preso Atto del piano finanziario pluriennale validato da ATO Toscana Centro allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, dal quale si determina il costo del Gestore del Servizio di igiene urbana così determinato:

ANNO 2022

Componente costo del gestore 2022:	€.	907.099,00 +
Iva 10%:	€.	90.709,90 +
TOT costi del Gestore 2022	€.	997.808,90

ANNO 2023

Componente costo del gestore 2023:	€.	937.522,00 +
------------------------------------	----	--------------



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

Iva 10%: €. 93.752,20 +
TOT costi del Gestore 2023 €. 1.031.274,20

ANNO 2024

Componente costo del gestore 2024: €. 962.221,00 +
 Iva 10%: €. 96.222,10 +
TOT costi del Gestore 2024 €. 1.058.443,10

ANNO 2025

Componente costo del gestore 2025: €. 981.585,00 +
 Iva 10%: €. 98.158,50 +
TOT costi del Gestore 2025 €. 1.079.743,50

Tenuto conto che il costo del Gestore del Servizio di igiene urbana per l'anno 2022 è pari a €. 907.099,00 oltre Iva 10% e così complessivamente €. 997.808,90;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Tenuto conto che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante di ALIA Servizi Ambientali Spa che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28/06/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto conseguentemente del Piano economico finanziario, validato da ATO Toscana Centro, che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, deve essere trasmesso ad ARERA da parte di ATO Toscana Centro per l'approvazione definitiva, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso;
- il vigente Statuto del Comune;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Comune Edilizia Privata e Ambiente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

Esperita votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito

- presenti: n. 11
- votanti: n. 11
- favorevoli: n. 9
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 2 (Manuelli e Perazzo)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto del Piano economico finanziario pluriennale 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei relativi allegati, validati da ATO Toscana Centro con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 23.05.2022, e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR2), di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, trasmesso da ATO Toscana Centro con prot. n. 5235 del 24/05/2022;
- 3) Di dare atto che:
 - il costo totale del PEF afferente al servizio di gestione dei rifiuti urbani determinato e validato da ATO Toscana centro, è per l' ANNO 2022 €. 1.112.104,00, per l' ANNO 2023 €. 1.144.721,00, per l'ANNO 2024 €. 1.209.970,00 e per l' ANNO 2025 €. 1.231.271,00;
 - il costo totale del Gestore del Servizio di igiene urbana per l'anno 2022 è pari a €. 907.099,00 oltre Iva 10% e così complessivamente €. 997.808,90 ;
- 4) Di dare atto che entro la data prevista dalla legge per l'assestamento generale del bilancio, sarà provveduto alle opportune variazioni di entrata e di spesa conseguenti all'approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti;
- 5) Di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF 2022-2025 deve essere trasmesso ad ARERA mediante l'apposita piattaforma on-line, a cura di ATO Toscana Centro, per l'approvazione definitiva, unitamente a tutti i documenti allegati e richiesti dal sistema, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;
- 6) Di allegare il PEF 2022-2025 trasmesso da ATO Toscana Centro con prot. 5235 del 24/05/2022 (allegato 1);
- 7) Di allegare la Relazione di accompagnamento predisposta da ATO Toscana Centro secondo l'MTR-2 trasmessa con prot. 5235 del 24/05/2022 (allegato 2);
- 8) Di allegare la Deliberazione n. 7 dell'Assemblea di ATO Toscana Centro del 23/05/2022, ricevuta al prot. dell'Ente n. 5235 in data 24/05/2022 (allegato 3).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Campinoti Paolo

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giloni Roberta



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 24-05-2022

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNI 2022-2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Gambassi Terme, li 26-05-2022

Il Responsabile del servizio
Giani Roberta



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15 DEL 31-05-2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNI 2022-2025.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA certifica che la DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 31-05-22 è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 08-06-2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69.

Reg. Pubbl. N. 423 dal 08-06-2022 al 23-06-2022

Gambassi Terme, 08-06-2022

IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA
Renieri Giacomo

Prot. N.4827 del 13-06-2022 - CONCESSIONE CIG 4726694F44. TRASMISSIONE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DI PRESA ATTO DEL PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI TARIFFARI ALL'UTENZA 2022-2025.

Da PEC Comune Gambassi Terme <comune.gambassi@postacert.toscana.it>
A ato.toscanacentro@postacert.toscana.it <ato.toscanacentro@postacert.toscana.it>, protocollo@pec.aliaserviziambientali.it <protocollo@pec.aliaserviziambientali.it>
Data lunedì 13 giugno 2022 - 14:26

Buongiorno, allegato alla presente si inviano le delibere richieste.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.

Maria Garosi
Ufficio Tributi
Comune di Gambassi Terme
tel: 0571/1655123
mail: m.garosi@comune.gambassi-terme.fi.it

Prot_Par 0004827 del 13-06-2022 - Allegato allegato 3.pdf
Prot_Par 0004827 del 13-06-2022 - Allegato allegato 2.pdf
Prot_Par 0004827 del 13-06-2022 - Allegato allegato 1.pdf
Prot_Par 0004827 del 13-06-2022 - Allegato delibera CC15 - presa atto piano finanziario 2022.pdf
Prot_Par 0004827 del 13-06-2022 - Allegato allegato A) - tariffe TARI 2022.pdf
Prot_Par 0004827 del 13-06-2022 - Allegato Delibera CC16 31052022 - approvazione tariffe 2022.pdf
Segnatura.xml